



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE**

in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38821 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2020 e vertente

TRA

TERESA con domicilio eletto in
che la rappresenta e difende e giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

PARTE ATTRICE

E

ROMA CAPITALE in persona del lrpt rappresentato e difeso dall' rappresentante e difensore, con studio in Roma, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

PARTE CONVENUTA

CONSORZIO ROMA 7 SCARL rappresentato e difeso dall'avv. rappresentante e difensore, con studio in Roma, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

PARTE CHIAMATA IN CAUSA

ENI spa rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mainetti rappresentante e difensore, con studio in Roma, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

PARTE CHIAMATA IN CAUSA

SARA ASS.NI spa in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv.

, con studio in Roma, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

PARTE CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: lesione personale



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice chiamava in giudizio Roma Capitale al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito della caduta verificatasi in data _____ alle ore 08.25 circa, mentre si trovava in Roma, Via _____ quando cadeva a terra a causa di un avvallamento del manto stradale. All'esito della caduta veniva trasportata con ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale San Carlo di Nancy dove veniva diagnosticata la frattura del Colles al polso dx, frattura scomposta del malleolo peroneale ed una lesione del labbro superiore con frattura ed infrazione della porcellana delle capsule del gruppo incisivo superiore dei denti.

Non avendo avuto riscontro alla richiesta di risarcimento del danno in via stragiudiziale introduceva il presente giudizio.

Si costituiva Roma Capitale che contestava ogni addebito nei termini riportati in comparsa. Chiedeva la chiamata in causa del Consorzio Roma 7 scarl e di ENI spa.

Si costituiva il Consorzio che contestava ogni responsabilità e chiedeva la chiamata in Garanzia della Sara Assicurazioni spa.

Si costituiva la Compagnia che negava la responsabilità della propria cliente e chiedeva il rigetto della domanda.

La causa, istruita mediante prove documentali e prove orali veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2020 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da parte attrice non è fondata e pertanto non merita accoglimento.

In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue.

Come noto, la giurisprudenza non ha fornito risposte sempre univoche al tormentato tema dei danni derivati direttamente o indirettamente da cose inerti (come ad es. nel caso di cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private).



In particolare, è controverso se in questi casi il danno possa ritenersi arrecato "dalla cosa", e quindi se ad essi sia applicabile l'art. 2051 c.c..

A tale problema un primo e prevalente orientamento da soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi "causa" del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento, e dunque la fattispecie può essere disciplinata unicamente - ricorrendone i presupposti - dall'art. 2043 c.c.. Ha osservato, in particolare, la S.C., che "quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno".

In questi casi il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va tuttavia adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (Cass. 9.2.2004 n. 2430).

Così, in applicazione di tale principio :

(-) Cass. 9.2.2004 n. 2430 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che era caduta in una botola aperta, ben visibile',

(-) Cass. 4.1 1.2003 n. 16527 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che aveva urtato contro un ramo d'albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità;

(-) Cass. 17.1 .2001 n. 584 ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso del cliente di un supermercato che, spingendo il carrello nel piazzale antistante l'esercizio commerciale, non si avvedeva della presenza di una buca sul manto stradale, nella quale si incastrava una ruota del carrello, determinando la caduta del cliente;



(-) Cass. 24.11.1979 n. 6148, in Giur. it. 1980, I, 1, 557, e Cass. 24.1.1975 n. 280, in Giur. it. 1978, I, 1, 2044, hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai danni subiti dal cliente di una banca scivolato sul pavimento bagnato, affermando che tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sé, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi la detiene.

Pertanto, una volta stabilito che il convenuto sia effettivamente il custode della cosa, occorre verificare se vi sia stata negligenza da parte sua.

Nel caso che ci occupa la stessa attrice ha dichiarato di essere incappata in un avvallamento del marciapiede. I VVUU sono intervenuti sei giorni dopo il sinistro. Il teste Meola ha dichiarato di non aver visto la cadere e di essere sopraggiunto dopo. Il teste Giovanrosa ha dichiarato di aver visto la per terra ma di non aver visto il momento in cui cadeva –cfr verbale in data 31.1.2019 -.

Tali circostanze non consentono certamente di ricostruire l'effettiva dinamica dell'evento né di escludere che la sia caduta per ragioni diverse dalla presenza della buca/avvallamento sul manto stradale.

Ricostruzione dell'incidente e responsabilità.

La dinamica del sinistro fa propendere per una assenza di responsabilità in capo al Roma Capitale non essendo dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra la presenza della buca/avvallamento e la caduta della

La paventata pericolosità della buca non è stata in alcun modo dimostrata.

In conclusione non è possibile dimostrare la presenza di un nesso eziologico fra lo stato dei luoghi ed i danni riportati dalla né con una condotta negligente da parte di Roma Capitale con la conseguenza che la domanda attorea non può trovare accoglimento. Né a ciò soccorre un verbale dei VVUU non essendo intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto. Del resto chi era presente ed è accorso in aiuto della non è incappato “nell'insidia” e indubbiamente nella frenesia e nella concitazione di soccorrere repentinamente la malcapitata non è stata certamente usata l'ordinaria attenzione. Parte attrice non ha fornito elementi sufficienti per far pensare che la caduta non fosse attribuibile a diverso motivo.



Sulla responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c..

E' noto che il concetto di insidia involge una situazione di pericolo occulto, connotata, contemporaneamente, dai tre seguenti requisiti:

a.- visibilità: l'evento si è verificato in un luogo esposto.

b.- inevitabilità ed imprevedibilità: quella che l'attrice vorrebbe definire insidia non sussiste nel caso di specie. La circostanza era certamente prevedibile ed evitabile usando l'ordinaria attenzione nel muoversi per le ragioni sopra esposte.

Per questi motivi la domanda proposta dall'attrice non può essere accolta.

In ordine alle spese di lite questo giudice ritiene che debbano essere compensate dal momento che le parti convenute e chiamate in causa non hanno aderito alla negoziazione assistita demandata da parte attrice, svilendo in tal modo la funzione deflattiva cui mira l'istituto in esame. Tanto basta per ritenere che si debba derogare alla regola generale "*victus victori*".

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Teresa** nei confronti della convenuta nonché delle parti chiamate in causa così provvede:

1.- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;

2.- compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma il giorno 17.6.2021

IL GIUDICE**Dott.ssa Mariaelena Francone**

